



2026/1777

27.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1777 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2026

relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di carvacolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso [titolare dell'autorizzazione: ADM International Sarl, rappresentata nell'Unione da ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V.] e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Un preparato di carvacolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum è stato autorizzato per un periodo di 10 anni come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di carvacolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». La domanda comprendeva una proposta di modifica delle condizioni dell'autorizzazione originale, che consisteva nell'adeguare il tenore di carvacolo al 4,5-5,5 %, il tenore di cinnamaldeide al 2,7-3,3 % e il tenore di oleoresine di capsicum ad almeno il 2 % (con un tenore della somma di capsaicina e diidrocapsaicina pari allo 0,11-0,15 %). La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel contesto della domanda presentata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi in questione, Pancosma France S.A.S., ha inoltre proposto di modificare il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi in questione in «ADM International Sarl, rappresentata nell'Unione da ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V.».

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 della Commissione, del 3 settembre 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di carvacolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Pancosma France S.A.S.) (GU L 231 del 4.9.2015, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1490/oj).

- (5) Nel parere del 19 novembre 2025 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che, alle condizioni d'uso attualmente autorizzate, il preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum continua a essere sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, essa ha inoltre concluso che l'additivo dovrebbe essere considerato un irritante per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie e un sensibilizzante della pelle. L'Autorità ha indicato che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione non comprende una proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale che inciderebbe sull'efficacia dell'additivo. Essa ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione non è necessario valutare l'efficacia dell'additivo. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
- (6) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽⁴⁾, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
- (7) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo. Conformemente alle condizioni d'uso raccomandate dal richiedente e alle conclusioni formulate dall'Autorità nel parere del 27 gennaio 2015 ⁽⁵⁾, secondo cui l'additivo può essere efficace nei polli da ingrasso alla dose raccomandata dal richiedente, pari a 100 mg/kg di mangime completo, è inoltre opportuno prevedere un tenore minimo di 100 mg/kg di mangime completo.
- (8) È altresì opportuno designare ADM International Sarl, rappresentata nell'Unione da ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V., quale titolare dell'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum.
- (9) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490.
- (10) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽³⁾ EFSA Journal, 2025;23:e9793, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9793>.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

⁽⁵⁾ EFSA Journal, 2015;13(2):4011, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4011>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione del preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

1. Il preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento).									
4d11	ADM International Srl, rappresentata nell'Unione da ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V.	Preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum avente un tenore di: — carvacrolo (¹): 4,5-5,5 %; — cinnamaldeide (¹): 2,7-3,3 %; — oleoresine di capsicum (²): ≥ 2 % (con un tenore della somma di capsaicina e diidrocapsaicina pari allo 0,11-0,15 %). Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> — Carvacrolo (purezza ≥ 98 %), C₁₀H₁₄O, numero CAS: 499-75-2 — cinnamaldeide (purezza ≥ 98 %), C₉H₈O, numero CAS: 104-55-2 — oleoresine di capsicum con un tenore della somma di capsaicina e diidrocapsaicina pari al 6-7 %	Polli da ingrasso	-	100	100	- Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. - L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di carvacrolo, cinnamaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina. - Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	16 agosto 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Metodi di analisi ⁽³⁾ Per la quantificazione di carvacrolo, cinnamaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina nell'additivo per mangimi: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).						

⁽¹⁾ JECFA, edizione online: «Specifications for Flavourings», <https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en/>.

⁽²⁾ Oleoresine ottenute mediante estrazione con solventi dei baccelli essiccati di peperoncini rossi indiani (*Capsicum annuum* o *C. frutescens*).

⁽³⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.